Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate a sostenere le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel territorio della Provincia di Taranto

(approvato con A.D. della Sezione Transizione Energetica n. 125 del 26 maggio 2026, pubblicato sul BURP n. 50 del 26 Giugno 2026).

FAQ aggiornate al 29/10/2026

1-(D) *Il paragrafo 3 "Finalità e ambito di applicazione" dell'Avviso indica che la procedura è "finalizzata a promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili pubbliche o in composizione mista pubblico-privato". Tuttavia, tale specifica non appare declinata come requisito vincolante nei successivi paragrafi.*
Si chiede pertanto di chiarire se la forma pubblica o mista della CER sia da considerarsi un requisito obbligatorio di ammissibilità della proposta progettuale.

1-(R) L'Avviso esplicita al paragrafo 3 (*Finalità e ambito di applicazione*) che la procedura di selezione è finalizzata a promuovere la costituzione di **Comunità Energetiche Rinnovabili pubbliche o in composizione mista pubblico-privato**, così come anticipato dalla Scheda di pre-informazione dell'Avviso, laddove la natura "mista" della Comunità Energetica viene soddisfatta dalla compresenza e partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati all'interno della medesima CER.

Tale finalità è coerente con l'impianto strategico previsto dall'Azione 2.1 *"Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficientamento energetico dei processi produttivi*" del PN Just Transition Fund Italia 21-27 - Piano Esecutivo della Provincia di Taranto.

Pertanto, l'inclusione nella CER di una componente pubblica - sia essa proponente o membro consumatore/prosumer - risponde alla finalità stessa dello strumento, mentre una compagine interamente privata (es. esclusivamente PMI e cittadini) non risulterebbe coerente con l'obiettivo esplicito dell'Avviso di agevolare modelli a impronta pubblica o mista pubblico-privata nel territorio della Provincia di Taranto.

In fase di candidatura, nell'Allegato A2 "Scheda di Progetto" - Sezione B "Presentazione della CER di riferimento", il Proponente deve descrivere l'identità dei membri della CER individuati alla data di presentazione dell'istanza, inclusa la componente pubblica necessaria a garantire la natura mista della CER, allo scopo consentire la corretta valutazione tecnica della proposta.

Si precisa che l'Avviso non fissa una quota minima di "potere di controllo" o di governance in capo al partner pubblico all'interno di una CER a composizione mista.

2-(D) *L'Avviso al paragrafo 5 cita la possibilità per gli Enti Pubblici di avviare CER in regime di PPP: si chiede se tale forma contrattuale sia l'unica modalità ammessa per la composizione mista pubblico-privato o se siano considerate ammissibili anche forme associative ordinarie (es. associazione non riconosciuta o cooperativa) che vedano la compresenza di soci pubblici e privati.*

2-(R) Il regime di Partenariato Pubblico Privato (PPP) mediante contratti di concessione viene espressamente citato al paragrafo 5 dell'Avviso come una possibilità per gli Enti Pubblici per avviare la CER integrando competenze e risorse del settore privato. In questo caso, il PPP non è la forma giuridica individuata per la CER, ma è lo strumento contrattuale che lega l'Ente pubblico al partner privato per la progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura energetica.

Le forme giuridiche ammesse per costituire la CER sono quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento (D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.) coerenti con la definizione di CER come "soggetto di diritto autonomo", quali associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni o Società Cooperative.

3-(D) *Le azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione dei potenziali membri della CER e le attività di consulenza legale finalizzata alla redazione degli atti di costituzione e regolamentazione della CER (Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento della CER), poste in essere in data successiva alla presentazione della richiesta di finanziamento, sono considerabili tra le spese ammissibili e, pertanto, ammesse a contribuzione finanziaria?*

3-(R) L'Avviso è volto alla selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione e/o al potenziamento di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ubicati nell'area della Provincia di Taranto, a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Pertanto, le spese per azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione dei potenziali membri della CER e le attività di consulenza legale finalizzata alla redazione degli atti di costituzione e regolamentazione della CER, non sono spese ammissibili.

4-(D) *Essendo esclusa la partecipazione delle grandi imprese alle CER, ai sensi del DM MASE n. 414/2023 ("CACER"), si chiede conferma che le società partecipate per quota maggioritaria da Enti Territoriali, considerate "grandi imprese" ai sensi della normativa europea, possano presentare istanza di partecipazione all'Avviso.*

4-(R) Sebbene la normativa europea preveda che una partecipazione pubblica pari o superiore al 25% faccia perdere ad un'azienda lo status di PMI (Piccola o Media Impresa), le regole operative CACER introducono una deroga specifica. Stabiliscono infatti che anche se il 25% o più del capitale o dei diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente territoriale, o anche congiuntamente da più enti territoriali, l'impresa viene comunque considerata una PMI, ai soli fini della partecipazione alle CER.

Coerentemente, l'Avviso prevede al paragrafo 5, tra i Soggetti proponenti, le Società a partecipazione pubblica diretta maggioritaria da parte di Enti Territoriali della Regione Puglia, in qualità di membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita o costituenda, purché abbiano sede operativa nel territorio della Provincia di Taranto.

5-(D) *Le PMI di nuova costituzione (start-up) prive del primo bilancio approvato, o le PMI già costituite con bilanci depositati ma con ricavi delle vendite pari a zero (es. per attività di produzione non ancora avviata), possono partecipare all'Avviso? Come devono compilare la "Scheda 6 - Informazioni relative alla capacità economico-finanziaria di impresa" dell'Allegato A7, considerando che le formule degli indici A1 e A2 richiedono un fatturato strettamente maggiore di zero? E come si calcolano gli indici P1 e P2 in questi casi?*

5-(R) Sì, tali imprese possono partecipare all'Avviso. Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria per le PMI, previsto a pena di inammissibilità, deve essere letto in combinato disposto con le definizioni e le annotazioni poste in calce alla Scheda 6 dell'Allegato A7. In particolare, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda non è stato approvato il primo bilancio (o non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi), la nota 1 specifica che "sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data".

A titolo di chiarimento interpretativo delle disposizioni contenute nell'Avviso e ai fini della corretta compilazione della "Scheda 6" (Allegato A7), in conformità a quanto stabilito nella nota della stessa, si precisa quanto segue:

a) **Esonero indici A1 e A2 (Indice di congruenza e Indice di onerosità):** Le PMI neo-costituite o quelle che, per comprovate ragioni (es. investimenti in corso, avvio attività), presentano alla voce A.1 del Conto Economico un valore pari a zero, sono esonerate dal calcolo degli indici A1 e A2, in quanto matematicamente inapplicabili. In tali campi della Scheda 6 potrà essere inserita la dicitura "N.A." (Non Applicabile).
b) **Calcolo Indici P1 e P2:** Le PMI costituite da meno di tre anni sono totalmente esentate dal calcolo degli indici patrimoniali. Le PMI già avviate da più di tre anni devono invece procedere al calcolo dell'indice pertinente alla propria natura giuridica (P1 o P2), basandosi sui dati dello Stato

Patrimoniale; per soddisfare il requisito, il risultato ottenuto dovrà essere strettamente maggiore di 0,5.

c) **Copertura Finanziaria**: Rimane in ogni caso fermo, per tutti i Soggetti Proponenti, l'obbligo di dimostrare la copertura finanziaria totale dell'intervento per la quota di risorse aggiuntive a cofinanziamento, allegando idonea documentazione amministrativo-contabile.

6-(D) *Si chiede di chiarire se l'esclusione relativa ai codici ATECO 35.1 / 35.11.00 / 35.12.00 / 35.15.00 (di cui alla nota 2 del Paragrafo 5 dell'Avviso) sia da intendersi riferita esclusivamente alle PMI che agiscono in via autonoma presentando domanda di finanziamento in qualità di diretto "Soggetto Proponente" e quindi se tale limitazione sia esclusa, nell'ipotesi di una proposta progettuale presentata da una PMI in qualità di Soggetto Proponente in regime di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con un Ente Pubblico.*

6-(R) Per preservare la natura non lucrativa della Comunità Energetica (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021), le linee guida operative della Ragioneria Generale dello Stato che integrano il quadro normativo di riferimento con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ("*Modello realizzativo delle comunità energetiche rinnovabili CER pubbliche in Partenariato Pubblico Privato - RGS, 2025"*) prevedono che l'operatore economico privato in regime di PPP non possa assumere la qualifica di membro o socio della CER ad iniziativa pubblica, onde evitare extra-redditività non giustificata (sommatoria tra canoni di concessione e contributi riconosciuti alla CER).

Il partner privato agisce dunque esclusivamente in qualità di soggetto terzo (costruttore, finanziatore, gestore tecnico/manutentore) al di fuori della configurazione, erogando un servizio a favore dell'Ente Pubblico concedente, il quale partecipa invece a pieno titolo alla CER.

Con riferimento ai Soggetti Proponenti, la nota 2 del Paragrafo 5 stabilisce l'inammissibilità per le PMI aventi come attività principale la produzione e/o il commercio di energia elettrica (codici ATECO 35.1, 35.11.00, 35.12.00, 35.15.00). Tale limitazione è da intendersi riferita esclusivamente alle PMI che presentano istanza in qualità di diretti "Soggetti Proponenti" o membri della CER. Proprio in virtù della sua necessaria "terzietà", nel caso di un PPP, l'esclusione legata ai suddetti codici ATECO non si applica all'operatore economico privato coinvolto (Concessionario), il quale, come detto, non entra a far parte della CER ma ne realizza e gestisce gli impianti.

7-(D) *Nei casi di esenzione dalla verifica climatica (es. impianti fotovoltaici su edifici preesistenti), è necessario presentare l'Allegato A3 indicandone la non applicabilità?*

7-(R) L'Avviso esonera esplicitamente gli impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o strutture preesistenti (come pensiline, tettoie o serre) dalla compilazione della verifica di resilienza climatica. Pertanto, per queste specifiche casistiche, è sufficiente caricare in piattaforma una dichiarazione del progettista che attesti le cause dell'esonero.

Per tutti gli altri casi previsti, l'Allegato A3 deve essere obbligatoriamente redatto e sottoscritto digitalmente da un tecnico con competenze in materia ambientale.

8-(D) *Come viene attribuito il punteggio per i soggetti vulnerabili se la percentuale è compresa tra il 5% e il 10%, essendoci una sovrapposizione nella griglia di valutazione tra i sub-criteri A.2.2 e A.2.3?*

8-(R) Si segnala che l'attuale stesura della griglia di valutazione (paragrafo 8.2.4), a causa di un refuso, presenta un'intersezione tra i sub-criteri A.2.2 e A.2.3. Si precisa che per valori uguali o inferiori al 10% del criterio A.2.2 verrà attribuito un punteggio pari a 2, mentre per valori superiori al 10% e inferiori o uguali al 20% del criterio A.2.3 verrà attribuito un punteggio pari a 4.

9-(D) *L'IVA recuperabile concorre alla spesa ammissibile? I massimali unitari devono intendersi al netto o al lordo dell'IVA?*

9-(R) L'IVA in generale costituisce spesa ammissibile per le operazioni di costo totale inferiore a 5.000.000,00 di euro come nel caso dell'Avviso in oggetto. Tuttavia, il paragrafo 4.2 dell'Avviso precisa chiaramente che tutti i costi e gli importi massimali si intendono "IVA compresa" esclusivamente se l'imposta non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Di conseguenza, qualora l'IVA sia recuperabile essa non concorre al calcolo della spesa ammissibile, al contributo o alla quota di cofinanziamento, e i massimali unitari devono intendersi al netto dell'imposta.

10-(D) *Il collaudo tecnico-amministrativo rientra nel limite del 10% delle spese generali o costituisce una voce autonoma?*

10-(R) Sebbene il paragrafo 10.1 dell'Avviso elenchi inizialmente il collaudo tecnico-amministrativo tra le spese generali (soggette al limite del 10%), nel capoverso immediatamente successivo il documento esclude esplicitamente il collaudo tecnico-amministrativo da tali voci, definendolo come "voce autonoma di spesa all'interno del quadro economico come da normativa di riferimento". Prevale dunque la classificazione come voce autonoma e di conseguenza tale spesa non incide sul limite del 10% previsto per le spese generali.

11-(D) *Quali procedure di selezione, atti approvativi e figure operative sono richiesti a Soggetto privato non soggetto all'applicazione del Codice Appalti, considerati i richiami dell'Avviso a RUP e procedure di appalto pubbliche?*

11-(R) Il Soggetto privato, non soggetto all'applicazione del Codice Appalti per l'acquisizione di beni/servizi e lavori, deve adottare procedure comparative e trasparenti per la selezione di fornitori e progettisti e sostituire i provvedimenti tipici della Pubblica Amministrazione con atti deliberativi societari tracciabili (es. verbale dell'organo amministrativo competente), demandando le funzioni operative del RUP al Legale Rappresentante o a un suo delegato per l'approvazione dei progetti, la validazione delle spese e la sottoscrizione delle rendicontazioni sul sistema informativo.

12-(D) *Da quando decorrono gli obblighi quinquennali relativi al mantenimento degli impianti e alla loro destinazione a servizio della CER? I paragrafi 6.2 e 9.2 riportano termini di decorrenza differenti.*

12-(R) Si precisa che è un presente un refuso al par. 9.2 dell'Avviso relativo alla decorrenza dei termini di messa a disposizione della CER degli impianti finanziati dall'Avviso. La decorrenza dei termini è unica, come precisato al par. 6.2: l'obbligo di mantenere l'intestazione dei punti di connessione (POD), la titolarità degli impianti, la generale funzionalità e messa a disposizione degli stessi in favore della CER di riferimento decorre dalla data di liquidazione del saldo del contributo per i successivi 5 anni.

13-(D) *Qual è la distinzione tra oneri autorizzativi ammissibili e oneri concessori esclusi al fine di redigere il quadro economico?*

13-(R) Ai sensi del paragrafo 10.1, sono da considerarsi spese ammissibili le "indennità, oneri e contributi, come per legge, ad Enti pubblici e privati finalizzati necessariamente all'esecuzione delle opere" (si tratta, ad esempio, delle spese richieste *una tantum* per il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta e connessione alla rete, tutte indispensabili per l'avvio e la messa in opera dell'intervento). Al contrario, il paragrafo 10.2 "spese non ammissibili" esclude le spese correnti, i contributi concessori, i tributi e le spese di gestione, riferendosi a tutti gli oneri ricorrenti legati all'imposizione fiscale e al normale funzionamento e operatività aziendale o dell'impianto a regime.

14-(D) *Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita in forma di cooperativa, ed in possesso dei requisiti dimensionali di PMI, può richiedere l'agevolazione presentando istanza direttamente in qualità di "Soggetto Proponente"?*

14-(R) No. In base all'Avviso, una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), pur se costituita in forma di cooperativa e in possesso dei requisiti dimensionali di PMI, non può presentare istanza direttamente in qualità di "Soggetto Proponente".
L'articolo 5 stabilisce infatti che l'impianto finanziato debba essere messo a disposizione di una Comunità Energetica "di cui il Soggetto Proponente sia membro". Poiché la CER è definita dall'Avviso e dalla normativa come un "soggetto di diritto autonomo", essa non può essere giuridicamente considerata membro di sé stessa.

Pertanto, sebbene le PMI rientrino tra i Soggetti proponenti ammissibili, la formulazione del bando richiede una netta distinzione soggettiva: il Soggetto che realizza l'investimento e richiede l'agevolazione (il membro, in questo caso la PMI) deve essere distinto dal soggetto giuridico che ne beneficia e in cui l'energia viene condivisa (la Comunità Energetica di cui la PMI fa parte).

A questo si aggiunge un ulteriore vincolo fondamentale: l'Avviso è espressamente finalizzato a promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili pubbliche o in composizione mista pubblico-privato. Di conseguenza, la configurazione della CER deve obbligatoriamente prevedere la presenza di una componente pubblica.